

Imposta di successione e donazione

Trasferimento agevolato *mortis causa* o per donazione, patto di famiglia e trust di quote e azioni di società di capitali

di Angelo Busani (*)

La riforma dell'imposta di successione e donazione, recata dal D.Lgs. n. 139/2024, ha comportato la riscrittura della norma (l'art. 3, comma 4-ter, del testo unico dell'imposta di successione e donazione) in tema di trasferimenti di quote e di azioni di società di capitali non soggetti a imposta se effettuati, a certe condizioni, per successione *mortis causa* oppure per donazione, patto di famiglia e trust. La riforma impone quindi la rilettura della norma in esame per verificarne il grado di discontinuità con la normativa previgente, specie in relazione alla modificazione della tassazione degli atti inerenti all'istituzione di un trust.

The reform of the inheritance and gift tax brought about by Legislative Decree 139/2024 has entailed the rewriting of the provision (Article 3, paragraph 4-ter of the Consolidated Law on inheritance and gift tax) concerning the non-taxable transfers of quota and shares of companies limited by quotas or shares [società di capitali] when carried out, under specific conditions, mortis causa or by gift, family pact [patto di famiglia] or trust. The reform, therefore, requires a reassessment of the provision in question in order to determine the extent of its divergence with the previous legislation, particularly with respect to the change of the taxation of transactions related to the establishment of a trust.

A seguito della riforma del D.Lgs. n. 346/1990 (1), operata con il D.Lgs. n. 139/2024 (2), l'art. 3, comma 4-ter (3), primo periodo, TUS, dispone che i

“trasferimenti [...] di quote” di partecipazione al capitale di società di capitali “e di azioni” (4) non sono soggetti all'imposta di successione e di donazione, al

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

(1) Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, reca il testo unico dell'imposta di successione e donazione (di seguito, in acronimo, “TUS”).

(2) Le norme del TUS introdotte o modificate dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 sono applicabili (art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 139/2024) “agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire” dal 1° gennaio 2025 “nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data”.

(3) Il comma 4-ter è stato aggiunto all'art. 3 TUS, dall'art. 1, comma 78, lett. a), L. n. 296/2006, ed è stato poi modificato (introducendovi l'estensione ai trasferimenti a favore del “coniuge” del dante causa, dall'art. 1, comma 31, L. n. 244/2007. Infine, è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 139/2024.

L'introduzione della normativa recata dal comma 4-ter derivò da un evidente impulso delle istituzioni europee e, cioè, dall'invito, rivolto agli Stati membri, di agevolare la successione generazionale nel governo delle imprese: cfr., sul punto, Cass. Civ. 19 dicembre 2018, n. 32823 (sulla quale cfr. Busani, *La Cassazione: sul patto di famiglia*

imposta di donazione pesante, in *Il Sole 24 Ore*, 20 dicembre 2018), in *Notariato*, 2019, 4, 460, con nota di Damiano, *Novità fiscali in tema di patto di famiglia*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 3, 477, con nota di Benni De Sena, *Patto di famiglia e rilevanza fiscale dell'atto di liquidazione a favore dei legittimari non assegnatari*; in *Corr. trib.*, 2019, 3, 267, con nota di Basilavecchia, *Il patto di famiglia: dove il diritto civile unisce, il Fisco (e la giurisprudenza) dividono*; nonché Corte cost. 23 giugno 2020, n. 120, in *GT - Riv. giur. trib.*, 2021, 1, 5, con nota di Stevanato, *Successioni d'impresa e agevolazioni fiscali tra discrezionalità del legislatore e principio di uguaglianza*; in *Foro it.*, 2021, 4, 1, 1197; in *Dir. prat. trib.*, 2020, 5, 2098, con nota di Gallo, *Introduzione del dibattito sulla costituzionalità delle imposte successorie e sulle donazioni*; in *Giur. cost.*, 2020, 3, 1361, con nota di Corasaniti, *Il passaggio generazionale delle aziende e l'imposizione successoria: dalla Consulta le indicazioni al legislatore per la revisione del (sospettato di incostituzionalità) vigente regime agevolativo*.

(4) L'agevolazione in parola non si può applicare, pertanto, al “trasferimento di quei titoli che, per loro natura, non permettono di attuare tale passaggio” (circ. n. 3/E del 22 gennaio 2008, par. 8.3.1.), ad esempio i titoli obbligazionari. In Consiglio Nazionale del

ricorrere di specifici presupposti e a certe condizioni, come di seguito illustrato.

A qualsiasi altro commento non si può, tuttavia, non premettere che la normativa in esame è soggetta a un forte sospetto di incostituzionalità (5): da un lato, in quanto dispone un'agevolazione che prescinde da qualsiasi considerazione circa le dimensioni delle imprese cui essa si applica, da particolari congiunture economiche sfavorevoli o da indici dai quali sia desumibile la difficoltà dei successori nel corrispondere l'imposta; d'altro lato, in quanto si inserisce in un sistema impositivo caratterizzato da aliquote d'imposta minime e da franchigie consistenti. Insomma, si tratterebbe di una disciplina che non coincide con un interesse sempre riconducibile ai principi sanciti nell'art. 41 Cost., e la cui applicazione indistinta a qualsiasi impresa, anche a quelle di grandi dimensioni, può comportare risultati eccedenti rispetto allo scopo, in quanto più ampio è il perimetro delle fattispecie in cui la tassazione è azzerata, tanto più stringenti dovrebbero essere i requisiti occorrenti per rientrare in quel perimetro (6).

La tipologia dei trasferimenti agevolati

Dato che l'imposta di successione e donazione si applica "ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione": art. 1, comma 1 (7), TUS), il legislatore evidentemente allude, con l'espressione "trasferimenti", a un eterogeneo insieme di situazioni, e precisamente ai trasferimenti di quote di partecipazione al capitale di società e di azioni che:

- a) conseguano: (i) a una successione *mortis causa* o (ii) a una donazione (o che siano posti in essere "tramite i patti di famiglia" di cui agli artt. 768-bis ss. c.c.);
- b) il trustee di un trust effettuati a vantaggio dei beneficiari del trust (oppure che, in attuazione di un vincolo di destinazione - quale quello di cui all'art. 2645-ter c.c. - vengano effettuati a vantaggio dei beneficiari del vincolo di destinazione), nel caso in

cui tali trasferimenti "determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari" (art. 4-bis (8), comma 1, primo periodo, TUS);

c) il disponente di un trust (*inter vivos* o testamentario) effettui per la sottoposizione di tali quote e azioni al vincolo del trust (oppure che il disponente di un vincolo di destinazione effettui per la loro sottoposizione al vincolo stesso) nel caso in cui sia esercitata l'opzione per la tassazione "in entrata" (di cui all'art. 4-bis, comma 3, primo periodo, TUS), e sempre che si tratti di un trust (o di un vincolo di destinazione) preordinato a determinare un arricchimento gratuito dei beneficiari (art. 4-bis, comma 1, primo periodo, TUS).

L'apporto in trust di quote di partecipazione con opzione per la tassazione "in entrata"

Con riguardo all'esercizio della predetta opzione per la tassazione del trust "in entrata", vi è da osservare che essa provoca la conseguenza della non soggezione all'imposta di donazione dei "trasferimenti" che il trustee poi effettui "a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrisposta (9) l'imposta in via anticipata" (art. 4-bis, comma 3, quarto periodo, TUS).

Invero, nel caso di opzione per la tassazione "in entrata" riferita a un atto di dotazione di trust avente a oggetto una quota di partecipazione al capitale di società (il quale sia beneficiato dall'agevolazione di cui all'art. 3, comma 4-ter, TUS), nessuna tassazione viene materialmente *corrisposta* a causa dell'applicazione dell'agevolazione in parola, ma appare evidente (10) che il legislatore non abbia inteso, con la predetta espressione (inerente alla avvenuta "corresponsione" dell'imposta di donazione), subordinare la non soggezione a tassazione "in uscita" al fatto della materiale "corresponsione" di un'imposta "in entrata", avendo invece voluto probabilmente intendere che il presupposto della non soggezione a tassazione "in uscita" sia il mero esercizio dell'opzione per la tassazione "in entrata", a prescindere dal fatto che poi, per effetto di una norma agevolativa (si pensi, ad esempio, all'applicazione di una franchigia) (11), una

Notariato, Studio n. 36-2011/T, *Profili fiscali del passaggio generazionale d'impresa*, in *CNN Notizie* del 13 gennaio 2012, si afferma che "teoricamente è possibile" affermare "l'applicabilità" dell'agevolazione "per quegli strumenti finanziari c.d. partecipativi nel limite in cui risultino assimilabili alle azioni o quote societarie piuttosto che alle obbligazioni".

(5) Sollevato da Corte cost. 23 giugno 2020, n. 120, cit.

(6) Cfr. Mastroiacovo, *La razionalizzazione delle agevolazioni sul passaggio generazionale dell'azienda*, in *Trusts*, 2024, 878.

(7) Come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139.

(8) Inserito nel TUS dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139.

(9) Il carattere corsivo è un'enfasi voluta dall'Autore.

(10) Cfr. Busani, *Il trust. Istituzione, gestione, cessazione, tassazione. Tecnica redazionale*, Milano, 2025, par. 2.4.1. del Capitolo 12.

(11) Ad esempio, la franchigia del valore di un milione di euro concessa dall'art. 7, comma 1, lett. a), TUS, per il caso del rapporto di parentela in linea retta tra il disponente e i beneficiari del trust.